

Al Responsabile Ufficio Tributi
del Comune di PRAIANO
Via Umberto I

OGGETTO: **Rateizzazione atti impositivi TARSU (art. 14 Regolamento per l'applicazione della tassa approvato con delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2006).**

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

nat_ a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

avendo ricevuto notifica in data _____ dei seguenti atti impositivi relativi
all'Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

numero	del	Prot.	Importo dovuto
TOTALE			

ai sensi dell'art. 00 del Regolamento TARSU,

CHIEDE

di poter bene beneficiare del pagamento dell'importo suddetto in _____rate trimestrali. A tal fine, aggiungendo gli interessi legali al 2,5%, per la dilazione di pagamento, si impegna ad effettuare i seguenti versamenti alle scadenze indicate:

	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Scadenza
1 ^a rata				
2 ^a rata				
3 ^a rata				
4 ^a rata				
5 ^a rata				
6 ^a rata				
7 ^a rata				
8 ^a rata				

In attesa di favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

Firma

Art. 14

RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI DOVUTI PER EFFETTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il comune concede la rateizzazione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento:

- a) fino ad un massimo di quattro rate trimestrali quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi ed eventuali altri accessori sia superiore a euro 500,00.
- b) fino ad un massimo di otto rate trimestrali quando il pagamento per imposta, sanzioni e interessi ed eventuali altri accessori sia superiore a euro 1.500,00.

Coloro che intendono beneficiare della disposizione del precedente comma devono presentare apposita istanza al Comune di Praiano.

Il provvedimento di rateizzazione viene sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Sulle somme dovute è applicato l'interesse legale vigente al momento della concessione della dilazione; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Il mancato versamento anche di una sola rata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

In nessun caso è concessa la dilazione delle somme per le quali sono già iniziati gli atti della procedura esecutiva successivi alla notifica della cartella esattoriale. Se il credito di imposta è superiore a euro 7.500,00 il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria di istituto assicurativo o bancario.